

DECRETO DIRIGENZIALE N. 28 del 6 maggio 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE AVELLINO - Art. 26,27 e 28 della L.R. 13/12/85 n. 54 e ss.mm.ii. - Apposizione sigilli e sanzione amministrativa - Esecutore: Ditta Calcestruzzi Basile s.r.l. - Amministratore e Legale rappresentante: Sig. Mauro Gramaglia - Proprietario dei suoli: Comune di Montella.

PREMESSO che:

- Con D.P.G.R.C. N. 11855 del 15/11/88 a seguito di istanza in data 07/07/86 la ditta Calcestruzzi Basile veniva autorizzata ai sensi degli artt. 5 e 36 della L.R. 54/85 alla prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare nel comune di Montella sull'area riportata in N.C.T. fg 35 p.lle 86 e 87 della superficie complessiva di mq 8.000;
- Con successivo Decreto Assessorile N. 337 del 29/09/93 veniva disposta la sospensione cautelativa dei lavori estrattivi in quanto l'area di cava come in precedenza individuata risultava gravata dai vincoli di cui alle lettere c e g dell'art. 1 della L. 431/85;
- Con Ordinanza del Genio Civile Avellino n. 1458 del 09/05/2003, a seguito di accertata attività abusiva, ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85 e s.m.i. veniva ordinata alla Ditta Calcestruzzi Basile s.r.l., Amm.re Sig. Fierro Bruno, la sospensione dei lavori di coltivazione abusiva sull'area in località Madonnelle del Comune di Montella, individuata in catasto al foglio n. 35 su parte della particella n. 79, limitrofa all'area di cava, e comminata la relativa sanzione amministrativa;
- Con Decreto Dirigenziale n. 96 del 13/10/2005, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 54/85 e s.m.i., a seguito di accertata violazione di ordine di sospensione, è stata disposta l'apposizione dei sigilli alla cava di calcare, originariamente autorizzata con D.P.R.G.C. n. 11855 del 15.11.1988, in Ditta Calcestruzzi Basile s.r.l. – Amm.re unico, Sig. Fierro Bruno, sita nel Comune di Montella, individuata in catasto al foglio n. 35 particelle n. 86 e 87;
- Con Decreto Dirigenziale n. 128 del 21/08/2006, per le intervenute Norme Generali di Salvaguardia del Parco dei Monti Piacentini, istituito con Delibera di Giunta Regionale della Campania N. 1539 del 24/04/2003 (nel B.U.R.C. N. 25 del 09/06/2003) è stata tra l'altro ribadita, alla medesima Ditta, la sospensione dei lavori di coltivazione sull'intera area individuata in catasto al Foglio 35 part. 86, 87 e parte della 79 del comune di Montella;
- Dagli atti d'ufficio risulta che, all'attualità, l'amministratore unico della Ditta Calcestruzzi Basile è il sig. Gramaglia Mauro, nato il 26/07/1972 a Montella ed ivi residente alla via G. Verdi.

CONSIDERATO che :

- In sede di sopralluoghi effettuati da tecnici di questo Settore, in data 14.03.2008 ed in data 17/04/2008, è stata accertato l'esercizio di coltivazione abusiva; in particolare risulta quanto segue (verbale n. 44/08 del 14.04.2008):
 - su porzione dell'area individuata dalla particella n. 79 del foglio n. 35, di proprietà del comune di Montella (Av), sono stati rilevati lavori di scavo di materiale calcareo, in approfondimento rispetto al piazzale di cava, consistenti nella formazione di due fosse aventi rispettivamente le dimensioni di 30x14x1.0 e 20x20x1.5 ed ubicate in prossimità del lato sinistro degli impianti di frantumazione e confezionamento calcestruzzo. La coltivazione abusiva innanzi descritta viene confermata anche dal raffronto dello stato dei luoghi constatato e fotografato durante il sopralluogo del 24/01/2008 da parte del funzionario incaricato alla vigilanza e quello rilevato e fotografato sia durante i sopralluoghi del 17/03/2008 e del 24/1/2008;
 - sull'area di cava sottoposta a sigilli, individuata in catasto al foglio n. 35 p.lle n. 86 e 87, non è stata riscontrata manomissione dei sigilli stessi.

DATO ATTO che

con nota del 15.04.2008, acquisita al prot. n. 336339 del 17.04.2008, la Ditta Calcestruzzi Basile srl ha rappresentato che i lavori di scavo, di superficie che non raggiunge i 100 mq, è finalizzato alla realizzazione di una fossa per il recapito delle acque superficiali provenienti da monte;

CONSIDERATO

al riguardo che, nella fattispecie, trattasi di due fosse, delle dimensioni complessive di circa mq 820, che configurano l'attività estrattiva in area mai autorizzata a tale scopo, per di più già oggetto di provvedimento di sospensione dell'esercizio di cava abusiva ex L.R. 54/85 e s.m.i. (cfr. citato D.D. 128 del 21/08/2006);

RITENUTO che, per i motivi sopra esposti:

- ricorrono gli estremi di applicazione dell'art. 27 della L.R. 54/85 e s.m.i., per accertata inadempienza della Ditta Calcestruzzi Basile al provvedimento di sospensione dei lavori di cui all' Ordinanza del Genio Civile Avellino n. 1458 del 09/05/2003 – ribadita con D.D. 128/2006 – per l' apposizione dei sigilli all'area individuata in catasto da porzione della p.lla 79 del foglio n. 35 di proprietà del comune di Montella, ubicata in prossimità del lato sinistro degli impianti di frantumazione e confezionamento calcestruzzo;
- ricorrono altresì gli estremi di applicazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 1 della L.R. 54/85 e s.m.i., trattandosi di lavori di coltivazione abusiva, in quanto in assenza di autorizzazione ex L.R. 54/85 e s.m.i.;
- corre l'obbligo dell'adozione dei necessari provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità ai sensi del DPR 128/59, mediante la recinzione dell'area e la protezione dei cigli di scavo, la messa in opera di opportuni cartelli ammonitori del pericolo, nonché l'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento atto a garantire la privata e pubblica incolumità;

DATO ATTO che

l'area di cava di che trattasi risulta essere compresa tra quelle individuate dal PRAE come "aree di particolare attenzione ambientale (A.P.A.)" e quindi sottoposta alla disciplina dettata dall'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE.

l' area in parola ricade nel Parco dei Monti Picentini;

VISTO

- il D.P.R. 14/1/1972 N.2
- il D.P.R. 24/7/1977 N. 616;
- il D.P.R. 9/4/1959 N. 128;
- la L.R. 13/12/1985 N. 54 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgv. 25/11/1996 n. 624;
- la Legge 07/08/1990 n. 241;
- la delibera di delega N.3153 del 12/5/1995;
- il D.P.G.R.C. N. 7018 del 21/7/95;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
- Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 del C.A. approvazione P.R.A.E;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio cave del Servizio 03, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo, ed in conformità degli atti di delega per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 38/bis della L.R. 54/85 e s.m.i.

DISPONE

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale:

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 della L.R. 13/12/85 n. 54 e s.m.i., l'apposizione dei sigilli all'area interessata dalla coltivazione abusiva in vigenza di espresso ordine di sospensione, nonché al macchinario esistente sul luogo, ubicata in località Madonnelle del Comune di Montella (AV), riportata in Catasto al foglio 35 porzione della p.lla 79, e precisamente nella parte delimitata ad est dagli impianti di frantumazione, ad ovest dalla p.lla 87, a nord da fronte calcareo, a sud dalla strada Statale 164 della estensione di circa mq 6.000;

ORDINA

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale:

alla Ditta Calcestruzzi Basile, nella persona dell'Amministratore e rappresentante legale sig. Gramaglia Mauro, nato il 26/07/1972 a Montella ed ivi residente alla via G. Verdi, quale impresa esecutrice, ed al Comune di Montella, proprietario dei suoli, obbligati in solido,

- ai sensi dell'art. 26 L.R. 54/85 e s.m.i., la sospensione dell'attività estrattiva sull'area non autorizzata e già oggetto di ordinanza di sospensione di coltivazione abusiva, ubicata in località Madonnella del Comune di Montella (AV), riportata in Catasto al foglio 35 porzione della part.la 79, e precisamente nella parte delimitata ad est dagli impianti di frantumazione, ad ovest dalla p.la 87, a nord da fronte calcareo, a sud dalla strada Statale 164 della estensione di circa mq. 6.000;
- ai sensi dell'art. 27 L.R. 54/85 e s.m.i., la recinzione dei luoghi come descritti al punto precedente, nel termine di 20 giorni dalla notifica del presente atto, ai fini l'apposizione dei sigilli da parte di questo Settore all'area nonché al macchinario esistente sul luogo;
Per l'apposizione sigilli all'area indicata ed al macchinario esistente sul luogo, si incarica il funzionario in servizio presso lo scrivente Settore, cui è già affidata la vigilanza ex L.R. 54/85 e ss.mm.ii., dopo l'avvenuta notifica dello stesso, al Sig. Gramaglia Mauro, nella qualità sopra indicata, ed al Comune di Montella, proprietario dei suoli;
- ai sensi degli artt. 114 e 46 del D.P.R. 128/59, per ragioni di sicurezza, ad horas, la completa recinzione e la protezione dei cigli di scavo, la messa in opera di opportuni cartelli ammonitori del pericolo, nonché l'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento atto a garantire la privata e pubblica incolumità, con l'obbligo di comunicare a questo Settore l'avvenuto adempimento entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente atto;
- ai sensi dell'art. 28 co. 1 della L.R. 54/85 e s.m.i., e dell'art.30 delle N.T.A. del PRAE prevista per le aree di particolare attenzione ambientale (APA), la ricomposizione ambientale, sulla scorta di idoneo progetto, comprensivo degli elaborati di cui ai punti b), c), d), f), g), i), l) dell'art. 8 co. 2 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i., nonché di tutta la normativa in genere vigente sulla materia, da inoltrare a questo Settore per l'autorizzazione nel termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, nelle modalità previste dalla L.R. 54/85 e s.m.i.;

INTIMA

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale:

alla Ditta Calcestruzzi Basile, nella persona dell'Amministratore e rappresentante legale sig. Gramaglia Mauro, nato il 26/07/1972 a Montella ed ivi residente alla via G. Verdi, quale impresa esecutrice, ed al Comune di Montella, proprietario dei suoli, obbligati in solido,

- il pagamento, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., per la violazione accertata di coltivazione abusiva sulla porzione di particella n° 79 del foglio di mappa n° 35 del Comune di Montella, entro e non oltre 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di Euro 3479,37 (tre-mila quattro cento settantanove,37) così distinta:

- per capitale	€ 3443,22
- per spese e diritti	€ 10,33

- per pubblicazione € 25,82
- per complessive € 3479,37

Il pagamento, così determinato in misura ridotta ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/83, ai sensi della L.R. 13/83, deve essere effettuato mediante versamento sul c.c.p. n°21965181, intestato a Regione Campania Settore Finanze e Tributi, codice tariffa N. 1529, sanzione amministrativa art. 28 comma 1 L.R.54/85 e ss.mm. ii..

Copia della ricevuta del versamento, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 13/83, deve essere trasmessa alla Regione Campania Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino – Ufficio cave, Via Roma 1, entro e non oltre gg. 10 (DIECI) dall'avvenuto pagamento e sotto pena di decadenza del beneficio della riduzione.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 3 comma 2° lettera g) e art. 8 della L.R. 10/01/83 n° 13, che i trasgressori hanno facoltà di essere sentiti o presentare scritti difensivi, nel termine perentorio di gg. 30 (TRENTA) dalla data di notifica del presente atto, al Coordinatore dell'A.G.C. 15 LL.PP. via De Gasperi, 28 NAPOLI, per il tramite del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino.

INFORMA

la Ditta Calcestruzzi Basile, nella persona dell'Amministratore e rappresentante legale sig. Gramaglia Mauro, nato il 26/07/1972 a Montella ed ivi residente alla via G. Verdi, quale impresa esecutrice, ed il Comune di Montella, proprietario dei suoli, obbligati in solido,

- che in caso di inadempienza questo Settore attiverà le procedure previste dalla L.R. 54/85 e ss.mm.ii., anche al fine di conseguire il recupero ambientale dell'area in danno, con rivalsa delle spese a carico degli inadempienti;
- avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento è rimesso:

- All'Ufficio messi del Comune di Montella (AV) per la notifica alla Ditta Calcestruzzi Basile, nella persona dell'Amministratore e rappresentante legale sig. Gramaglia Mauro, nato il 26/07/1972 a Montella ed ivi residente alla via G. Verdi, quale ditta esecutrice;
- All'Ufficio messi del Comune di Montella (AV) per la notifica al Sindaco del Comune medesimo, quale legale rappresentante del Comune proprietario dei suoli;
- Al Sindaco del Comune di Montella (AV) per la pubblicazione all'albo pretorio;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Montella (AV);
- Al Corpo Forestale dello Stato di Montella (AV);
- Alla Comunità Montana Terminio Cervialto;
- Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino;
- Alla Soprintendenza Archeologica di Salerno;
- All'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini;
- Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione;

- *Al Settore Ricerca e Valorizzazione Cave e Torbiere – Centro Direzionale Isola A/6 Napoli;*
- *Alla Regione Campania Coordinatore A.G.C. 15 Via De Gasperi, 28 – NAPOLI;*
- *Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione, Via S. Lucia 81 – NAPOLI.*
- *Alla Procura della Repubblica c/o il tribunale di S. Angelo dei Lombardi (AV).*

*Il Dirigente del Settore
Ing. Celestino Rampino*